

RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI

La **circolare 40/2013** emanata il 21 ottobre u.s. dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, relativa all'applicazione delle innovazioni in materia di **rilascio del DURC** introdotte dal DM del 13 marzo 2013 ha introdotto alcuni chiarimenti in materia rispetto ai compiti delle Casse Edili.

Il citato Decreto ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del DL n. 52/2012 che prevede il rilascio di un **DURC positivo** nei casi in cui l'impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un **credito certificato**, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso.

ATTENZIONE

Il **DURC** in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell'autodichiarazione, **ad esclusione di** :

- ⇒ **pagamento dei SAL** (*stato avanzamento lavori*)
- ⇒ **pagamento** prestazioni relative a **servizi e forniture**

poiché, in tali casi, "si applica **esclusivamente** la procedura di **intervento sostitutivo** di cui all'art. 4, comma 2, del DPR n.207/2010".

La circolare precisa, inoltre, che anche tale fattispecie di **DURC** ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

PROCEDURA DI RICHIESTA/RILASCIO

La **Cassa Edile**, in relazione alle indicazioni contenute nella circolare 40/2013, gestirà su richiesta dell'**impresa interessata** tale tipo di DURC secondo la seguente procedura:

- 1.** l'impresa interessata dovrà fare **un'esplicita richiesta alla Cassa Edile** (*a breve sarà possibile inserire tale motivazione all'interno della fase di richiesta del DURC*) a seguito della quale l'Ente rilasciare il DURC ai sensi del citato decreto-legge 52/2012;
- 2.** l'impresa interessata deve comunicare alla Cassa Edile **gli estremi della certificazione del credito** ed il **codice per l'accesso** alla piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o, nell'immediato, **copia della certificazione** ottenuta dall'impresa tramite la citata piattaforma, in modo che l'Ente li possa acquisire;
- 3.** la Cassa Edile dovrà richiedere conferma via PEC da parte dell'Amministrazione certificatrice dell'esistenza e della validità della certificazione esibita dall'impresa;

4. la Cassa Edile dovrà consultare la BNI per verificare l'esistenza di posizioni di irregolarità contributiva dell'impresa con altre Casse Edili e, in tal caso, richiedere alle stesse un'attestazione che specifichi l'importo del debito contributivo al momento dell'istruttoria del DURC;

5. la Cassa Edile dovrà riportare sul DURC l'importo complessivo del debito dell'impresa nei confronti del sistema delle Casse Edili (compreso, ovviamente, quello eventuale con la Cassa Edile emittente);

6. la Cassa Edile dovrà verificare che la somma dei debiti contributivi dell'impresa con INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili non sia superiore all'importo del credito certificato;

7. la Cassa Edile potrà emettere il DURC, in caso di esito positivo della verifica richiamata al punto precedente, con la seguente annotazione nel campo note:

“ Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell'art.13 bis del DL 7.5.2012 n.52, conv. con modificazioni dalla L.6.7.2012 n.94.

Importo debito con sistema Casse Edili al _____: euro_____.

Certificazione n°_____del _____rilasciata da _____.

Importo dei crediti certificati: euro_____, data di pagamento _____”.

La data di pagamento sarà indicata nel DURC solo ove sia presente nella certificazione del credito.

CASSA EDILE CREMONA